



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2014, N.17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE

ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE

15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE

DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016.

PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

I N D I C E

- Art. 1 Sostituzione dell'articolo 1 (Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale) della legge regionale n. 28 del 2013
- Art. 2 Modifiche all'articolo 3 (Cartografia regionale) della legge regionale n. 28 del 2013
- Art. 3 Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione
- Art. 4 Contributo straordinario statale all'Unione di Comuni Valmarecchia
- Art. 5 Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale
- Art. 6 Modifiche all'articolo 7 (Interventi nel settore delle bonifiche) della legge regionale n. 28 del 2013
- Art. 7 Modifiche all'articolo 9 (Strumenti di garanzia) della legge regionale n. 28 del 2013
- Art. 8 Fondo per la mobilità fiere
- Art. 9 Modifiche all'articolo 11 (Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica) della legge regionale n. 28 del 2013
- Art. 10 Sostituzione dell'articolo 12 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico) della legge regionale n. 28 del 2013
- Art. 11 Abrogazione dell'articolo 14 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa) della legge regionale n. 28 del 2013
- Art. 12 Opere acquedottistiche e fognarie
- Art. 13 Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate
- Art. 14 Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
- Art. 15 Modifiche all'articolo 21 (Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)) della legge regionale n. 28 del 2013
- Art. 16 Modifiche all'articolo 22 (Integrazione regionale per il finanziamento del SSR) della legge regionale n. 28 del 2013
- Art. 17 Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994
- Art. 18 Finanziamenti in conto capitale a favore di Aziende sanitarie ed enti del SSR
- Art. 19 Aree di sosta e transito per minoranze nomadi
- Art. 20 Edilizia universitaria
- Art. 21 Incremento del fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile pubblico regionale"
- Art. 22 Modifiche ed autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti

- Art. 23 Modifiche all'articolo 31 (Trasferimento all'esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali) della legge regionale n. 28 del 2013
- Art. 24 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1981 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano)
- Art. 25 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni)
- Art. 26 Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998 (Organizzazione turistica regionale -Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28)
- Art. 27 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale)
- Art. 28 Norme in materia di distribuzione carburanti per autotrazione
- Art. 29 Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1999 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica)
- Art. 30 Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)
- Art. 31 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2001 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA))
- Art. 32 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna)
- Art. 33 Proroga del Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale
- Art. 34 Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia tributaria)
- Art. 35 Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e norma transitoria
- Art. 36 Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)
- Art. 37 Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale)
- Art. 38 Norma transitoria in materia di anagrafe regionale degli studenti
- Art. 39 Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)
- Art. 40 Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012 (Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015)
- Art. 41 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)

- Art. 42 Ulteriori misure applicative della legge regionale n. 21 del 2012
- Art. 43 Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)
- Art. 44 Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7 comma 1, lettera f), e comma 2 della legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia)
- Art. 45 Formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno
- Art. 46 Proroga di graduatorie
- Art. 47 Proroga del termine di diretta applicazione della DAL 17 dicembre 2013, n. 149
- Art. 48 Disposizioni transitorie per la continuità di esercizio delle funzioni amministrative provinciali
- Art. 49 Copertura finanziaria
- Art. 50 Entrata in vigore

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 1 (Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale) della legge regionale n. 28 del 2013

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

a)	Cap. U03905	“Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo
	Esercizio 2014:	Euro 371.000,00
	Esercizio 2015:	Euro 2.000.000,00
b)	Cap. U03910	“Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale
	Esercizio 2014:	Euro 488.215,54
	Esercizio 2015:	Euro 5.000.000,00
c)	Cap. U03937	“Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale
	Esercizio 2014:	Euro 1.850.000,00
	Esercizio 2015:	Euro 1.686.500,00
	Esercizio 2016:	Euro 266.000,00

2. Contestualmente, l'autorizzazione per l'esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul capitolo U03905 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500, è ridotta di Euro 140.000,00.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 (Cartografia regionale)
della legge regionale n. 28 del 2013

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2013, l'importo di "Euro 130.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 230.000,00".

Art. 3

Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino
degli organismi partecipati dalla Regione

1. Per le finalità e gli obiettivi connessi ai processi di razionalizzazione e di dismissione delle partecipazioni societarie e per realizzare operazioni, atti propedeutici e strumentali al corretto svolgimento delle relative procedure, a norma dell'articolo 18 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 60.000,00, a valere sul capitolo U02857, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3809 – Riordino organismi partecipati.

Art. 4

Contributo straordinario statale all'Unione di Comuni Valmarecchia

1. Per il finanziamento degli interventi volti al completamento del passaggio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo, la Regione è autorizzata a trasferire la somma di euro 2.000.000,00, di cui all'articolo 12, comma 1 bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'Unione di Comuni Valmarecchia alla quale appartengono i predetti Comuni, a valere sul capitolo U03240 nell'ambito della U.P.B. 1.2.2.2.2605 – Riordino territoriale – Risorse statali.

2. L'Unione, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, impiega le risorse finalizzandole agli interventi di cui al comma 1. La Giunta regionale con propria deliberazione specifica le modalità e i tempi per la concessione delle risorse, nei limiti delle disponibilità trasferite dallo Stato.

Art. 5**Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale**

1. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio forestale regionale e delle strutture adibite a vivai forestali in gestione alla Regione, a norma della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF) è disposta, per l'esercizio 2014, un'autorizzazione di spesa di Euro 70.000,00 a valere sul capitolo U14427, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6212 – Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale.

Art. 6**Modifiche all'articolo 7 (Interventi nel settore delle bonifiche)
della legge regionale n. 28 del 2013**

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 28 del 2013 è aggiunta la seguente:

"a bis)	Cap.	U16 400	"Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4 comma 3 L. 25/5/70, n. 364; artt. 66 e 70 del D.P.R. 24/7/77, N. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione
	Esercizio 2014:		
		Euro	500.000,00".

Art. 7**Modifiche all'articolo 9
(Strumenti di garanzia) della legge regionale n. 28 del 2013**

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 28 del 2013, l'importo di "Euro 10.000.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 20.000.000,00".

Art. 8**Fondo per la mobilità fiere**

1. Per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità, nell'ambito del complessivo sistema di accessibilità alla fiera di Parma, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105 (Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale), la Regione è autorizzata a trasferire la somma di Euro 1.000.000,00, di cui al decreto direttoriale in data 9 gennaio 2014, alla Società Fiere di Parma s.p.a., a valere sul capitolo U23115, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8050 – Interventi per investimenti a favore dei distretti produttivi – Risorse statali.

Art. 9

Modifiche all'articolo 11 (Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica) della legge regionale n. 28 del 2013

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 28 del 2013, in corrispondenza dell'esercizio 2014, l'importo di "Euro 65.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 465.000,00".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 28 del 2013 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'esercizio 2014, a valere sul capitolo U25664, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono ridotte di Euro 21.723,17.".

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 12 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico) della legge regionale n. 28 del 2013

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 28 del 2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna), sono disposte per l'esercizio 2014 le seguenti autorizzazioni di spesa: di Euro 900.000,00, a valere sul capitolo U25662 e di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U25647 afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, di Euro 500.000,00, a valere sul capitolo U25780 e di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo U25572, afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.".

Art. 11

Abrogazione dell'articolo 14 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa) della legge regionale n. 28 del 2013

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 28 del 2013 è abrogato.

Art. 12**Opere acquedottistiche e fognarie**

1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), per l'esercizio 2014, è disposta un'autorizzazione di spesa di Euro 43.456,88 a valere sul capitolo U35305 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 – Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione.

Art. 13**Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate**

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione 18 marzo 1999, n. 1094 (Approvazione del testo della nuova convenzione regolante i rapporti tra le Regioni dell'intesa interregionale per la navigazione interna) che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare alle Regioni sottoscrittrici della convenzione le eventuali somme a debito, in ottemperanza a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo annuale delle spese approvato dal Comitato interregionale per la navigazione interna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio finanziario 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 100.180,90 a valere sul capitolo U41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 – Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.

Art. 14**Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali**

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) sono disposte, per l'esercizio 2014, autorizzazioni di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U41250 e di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U41570, afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.

Art. 15

Modifiche all'articolo 21 (Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)) della legge regionale n. 28 del 2013

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 28 del 2013 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 738.798,25, quanto ad Euro 254.797,24, a valere sui capitoli U51721, U51773 e U51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120, quanto ad Euro 484.001,01, a valere sui capitoli U51614 e U51616 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000. Il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2014, per l'attuazione delle rispettive finalità, come segue:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| a) | Cap. U51704 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente. Assegnazioni alle Aziende sanitarie della Regione (art. 39 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)” - U.P.B. 1.5.1.2.18100 | Euro 254.797,24 |
| b) | Cap. U51616 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente – Quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione, per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale e del sistema integrato Regione-Enti del SSR (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” – U.P.B. 1.5.1.2.18000 | Euro 484.001,01 |

1 ter. Per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali è altresì autorizzata l'iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria, pari a complessivi Euro 955.275,61, sul capitolo U51799 “Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120.”.

Art. 16

Modifiche all'articolo 22 (Integrazione regionale per il finanziamento del SSR)
della legge regionale n. 28 del 2013

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2013 l'importo di "Euro 148.800.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 162.800.000,00" e la parola "2013" è sostituita dalle seguenti "2013 e 2014".

2. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 – 2011, è autorizzato l'importo di Euro 40.000.000,00 a valere sul capitolo U51642 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020".

Art. 17

Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994

1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli enti del Servizio sanitario regionale, per l'esercizio 2014, l'importo di Euro 6.000.000,00 a valere sul capitolo U51912, afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18137 – Gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL.

Art. 18

Finanziamenti in conto capitale a favore di Aziende sanitarie ed enti del SSR

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie e agli enti del SSR finanziamenti per investimenti, derivanti da quote di pay-back delle aziende farmaceutiche, da destinare alla realizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché all'acquisto di tecnologie biomediche, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-sanitario. A tal fine è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 25.500.000,00 a valere sul capitolo U65777 afferente all'U.P.B. 1.5.1.3.19070 – Programma regionale investimenti in sanità.

2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, individua interventi e soggetti destinatari dei finanziamenti e definisce modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 19**Aree di sosta e transito per minoranze nomadi**

1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), nell'ambito del capitolo U57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta, per l'esercizio 2014, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00.

2. Contestualmente, le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati a norma dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), a valere sul capitolo U68321, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060, sono revocate per l'importo di Euro 500.000,00.

Art. 20**Edilizia universitaria**

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2014, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo U73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.

2. Contestualmente, l'autorizzazione per l'esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul capitolo U73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510, è ridotta di euro 300.000,00.

Art. 21**Incremento del fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro
Fondazione – Teatro Stabile pubblico regionale"**

1. La Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2014 è autorizzata a partecipare all'incremento del fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro

Fondazione – Teatro Stabile pubblico regionale” con sede in Modena, della quale è già socio fondatore ai sensi della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione “Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile pubblico regionale”), per un importo pari ad Euro 650.000,00. A tal fine è disposta un’autorizzazione di spesa di Euro 650.000,00 a valere sul capitolo U70623 nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 – Investimenti per lo sviluppo di attività culturali.

Art. 22

Modifiche ad autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sui sottoindicati capitoli nell’ambito delle rispettive U.P.B., sono ridotte come segue:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	U02698	1.2.3.3.4420	1.252,61
2)	U04348	1.2.1.3.1600	75.000,00
3)	U25525	1.3.3.3.10010	114.596,61
4)	U30634	1.4.1.3.12630	3.231.299,35
5)	U30640	1.4.1.3.12630	11.071,52
6)	U32020	1.4.1.3.12670	10.344,33
7)	U35305	1.4.2.3.14000	38.243,90
8)	U37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
9)	U38030	1.4.2.3.14300	159.165,52
10)	U41997	1.4.3.3.15820	200.000,00
11)	U43270	1.4.3.3.16010	26.674,71
12)	U43282	1.4.3.3.16010	49.675,24
13)	U43654	1.4.3.3.16508	7.248,89
14)	U46136	1.4.3.3.16654	11.628,11
15)	U70718	1.6.5.3.27520	16.000,00
16)	U73060	1.6.2.3.23500	243.583,33
17)	U78707	1.6.6.3.28500	355.000,00.

Art. 23

Modifiche all’articolo 31 (Trasferimento all’esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali)
della legge regionale n. 28 del 2013

1. Il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 28 del 2013 è sostituito dal seguente:

“1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono

trasferite all'esercizio 2014 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2013:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	U02701	1.2.3.3.4420	30.500,00
2)	U02708	1.2.3.3.4420	339,07
3)	U02775	1.2.3.3.4420	75.509,38
4)	U02800	1.2.3.3.4422	3.828,00
5)	U03451	1.2.2.3.3100	63.454,05
6)	U03453	1.2.2.3.3100	91.000,00
7)	U03455	1.2.2.3.3100	2.525.312,87
8)	U03850	1.2.3.3.4440	16,40
9)	U03861	1.2.3.3.4440	28.132,88
10)	U03905	1.2.1.3.1500	42.659,87
11)	U03910	1.2.1.3.1510	784,46
12)	U03925	1.2.1.3.1520	43.679,66
13)	U03937	1.2.1.3.1510	780.448,73
14)	U03939	1.2.1.3.1510	566.000,00
15)	U04276	1.2.1.3.1600	24.426.337,40
16)	U04348	1.2.1.3.1600	2.425.000,00
17)	U14427	1.3.1.3.6212	18,30
18)	U16332	1.3.1.3.6300	1.284.713,41
19)	U16400	1.3.1.3.6300	761.666,70
20)	U21088	1.3.2.3.8000	2.200.808,13
21)	U22210	1.3.2.3.8260	2.422.293,58
22)	U22258	1.3.2.3.8270	6.568.520,67
23)	U23028	1.3.2.3.8300	40.299.621,91
24)	U23752	1.3.2.3.8368	5.130.159,00
25)	U25525	1.3.3.3.10010	438.801,50
26)	U25528	1.3.3.3.10010	696.442,13
27)	U25798	1.3.3.3.10010	915.852,08
28)	U30634	1.4.1.3.12630	3.158.662,14
29)	U30636	1.4.1.3.12630	600.000,00
30)	U30638	1.4.1.3.12630	200.000,00
31)	U30640	1.4.1.3.12630	1.855.053,48
32)	U30885	1.4.1.3.12620	208.084,66
33)	U31110	1.4.1.3.12650	16.968.992,56
34)	U31116	1.4.1.3.12650	270.190,10
35)	U32020	1.4.1.3.12670	289.655,67
36)	U32045	1.4.1.3.12800	969.177,31
37)	U32097	1.4.1.3.12735	4.902.007,20
38)	U35305	1.4.2.3.14000	146.967,76
39)	U35310	1.4.2.3.14000	105.788,81
40)	U36186	1.4.2.3.14062	841,00
41)	U36188	1.4.2.3.14062	236,05
42)	U37250	1.4.2.3.14170	37.530,00
43)	U37332	1.4.2.3.14220	1.695.844,16

44)	U37344	1.4.2.3.14220	800.000,00
45)	U37374	1.4.2.3.14220	5.605.596,17
46)	U37378	1.4.2.3.14223	213.325,00
47)	U37385	1.4.2.3.14223	821.681,89
48)	U37404	1.4.2.3.14223	158.800,98
49)	U37408	1.4.2.3.14223	5.886.386,31
50)	U37431	1.4.2.3.14223	800.000,00
51)	U37436	1.4.2.3.14223	4.125.077,10
52)	U38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
53)	U38030	1.4.2.3.14300	71.990,80
54)	U38090	1.4.2.3.14305	472.356,78
55)	U39050	1.4.2.3.14500	895.577,51
56)	U39220	1.4.2.3.14500	2.786.381,08
57)	U39360	1.4.2.3.14555	847.433,20
58)	U41250	1.4.3.3.15800	940.504,00
59)	U41360	1.4.3.3.15800	915.199,25
60)	U41570	1.4.3.3.15800	212.000,00
61)	U41900	1.4.3.3.15820	51.402,56
62)	U41997	1.4.3.3.15820	746.921,96
63)	U43027	1.4.3.3.16000	632.715,97
64)	U43221	1.4.3.3.16010	299.637,79
65)	U43270	1.4.3.3.16010	12.254.171,66
66)	U43282	1.4.3.3.16010	1.210.991,22
67)	U45123	1.4.3.3.16420	242.620,42
68)	U45125	1.4.3.3.16420	550.433,93
69)	U45175	1.4.3.3.16200	499.888,47
70)	U45177	1.4.3.3.16200	1.259.227,00
71)	U45186	1.4.3.3.16200	3.993.224,38
72)	U45194	1.4.3.3.16200	6.428,04
73)	U46115	1.4.3.3.16600	86.196,82
74)	U46125	1.4.3.3.16600	250.150,38
75)	U46136	1.4.3.3.16654	3.081.385,72
76)	U47114	1.4.4.3.17400	3.025.174,61
77)	U47315	1.4.4.3.17400	2.000.000,00
78)	U48050	1.4.4.3.17450	697.534,17
79)	U57198	1.5.2.3.21000	175.000,00
80)	U57200	1.5.2.3.21000	8.521.845,49
81)	U57680	1.5.2.3.21060	996.602,21
82)	U65721	1.5.1.3.19050	375.000,00
83)	U65725	1.5.1.3.19050	367.844,03
84)	U65729	1.5.1.3.19050	2.471.195,23
85)	U65770	1.5.1.3.19070	51.803.223,35
86)	U68321	1.5.2.3.21060	1.866.414,31
87)	U70541	1.6.5.3.27500	283.033,52
88)	U70545	1.6.5.3.27500	513,64
89)	U70678	1.6.5.3.27500	1.596.342,20
90)	U70715	1.6.5.3.27520	2.992.173,32

91)	U70718	1.6.5.3.27520	5.890.748,98
92)	U71566	1.6.5.3.27537	722.035,12
93)	U71572	1.6.5.3.27540	1.449.317,23
94)	U73060	1.6.2.3.23500	935.699,22
95)	U73135	1.6.3.3.24510	376,41
96)	U73140	1.6.3.3.24510	1.000.000,00
97)	U78410	1.4.2.3.14384	9.106,90
98)	U78458	1.4.2.3.14384	108.111,45
99)	U78464	1.4.2.3.14384	92.800,00
100)	U78705	1.6.6.3.28500	2.576.212,81
101)	U78707	1.6.6.3.28500	1.275.000,00.

Art. 24

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1981 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6)

1. L'articolo 3 bis della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6) è sostituito dal seguente:

“Art. 3 bis

Albo regionale delle imprese forestali

1. Al fine di assicurare adeguate garanzie di qualificazione, affidabilità e sicurezza delle imprese che operano nel settore agro-forestale e per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), è istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi agricolo-forestali.

2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.

3. La Regione Emilia-Romagna gestisce la tenuta dell'albo, e con la direttiva di cui al comma 2, approvata con deliberazione della Giunta regionale, disciplina le modalità relative all'iscrizione e alla cancellazione delle imprese dall'albo, e alla tenuta e aggiornamento del medesimo.

4. Per la gestione dell'albo e delle autorizzazioni previste dall'articolo 13 della presente legge è istituito un sistema informativo regionale. La Giunta regionale con successivi provvedimenti definisce i contenuti, gli aspetti organizzativi e le modalità di gestione del sistema informativo.

5. Al fine di promuovere la qualificazione e la sicurezza sul lavoro delle imprese che operano nel settore agro-forestale, la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione vigenti in materia, promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore.”.

Art. 25

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è inserito il seguente:

“Art. 12 bis

Propaganda elettorale indiretta

1. Nelle consultazioni referendarie per le variazioni territoriali e di denominazione di Comuni è garantita adeguata partecipazione a tutti coloro i quali, al di fuori dei partiti o gruppi politici titolati all'uso della propaganda elettorale diretta, intendano esprimersi a sostegno di una delle opzioni di voto oggetto di referendum.

2. In tali casi è consentita l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla consultazione referendaria, soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici, aventi le seguenti misure: metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei comuni sino a 10.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.

3. Gli interessati devono far pervenire apposita domanda al sindaco entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data fissata per la consultazione referendaria.

4. Il Comune provvede ad allestire tali spazi e, entro tre giorni dal termine di ricevimento delle domande, provvede a ripartire gli spazi suddetti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

5. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per 1 metro di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.”.

2. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1996, è inserito il seguente:

“Art.13 bis

Norme di salvaguardia per i progetti di legge di fusione
decaduti a fine legislatura

1. Quando il procedimento legislativo per la fusione di comuni avviato ai sensi all'articolo 8, commi 2 e 3, non possa concludersi entro la legislatura per lo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, pur intervenendo ai sensi dell'articolo 50, comma 6, dello Statuto regionale la decadenza dei relativi progetti di legge, sono fatti salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento ed il procedimento legislativo si svolge secondo la procedura speciale di cui al presente articolo.

2. Entro trenta giorni dal suo insediamento, la Giunta nominata a seguito delle nuove elezioni regionali, apportate le necessarie modifiche al testo del progetto di legge di fusione nella sua versione originaria deliberata dalla precedente Giunta o in quella più avanzata deliberata dai competenti organi dell'Assemblea legislativa, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, può provvedere all'approvazione e alla tempestiva trasmissione dello stesso all'Assemblea legislativa.

3. La Commissione assembleare competente, esaminato il progetto di legge e preso atto dei pareri resi, provvede a licenziarlo e a trasmetterlo all'Assemblea legislativa entro trenta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea.

4. Esaminato il testo licenziato dalla Commissione, l'Assemblea legislativa delibera nei successivi 15 giorni se procedere o meno all'indizione del referendum e il procedimento legislativo prosegue secondo la procedura ordinaria.

5. Qualora, nelle ipotesi di cui al comma 1, al progetto di legge di fusione decaduto si fossero applicate le speciali norme di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), la loro applicazione prosegue sino alla conclusione del

nuovo procedimento di fusione disciplinato a norma del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.”.

Art. 26

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28), è inserito il seguente:

"3 bis. La Regione riconosce negli arcisodali enogastronomici organizzati in confraternite, accademie e magisteri, e nelle associazioni di rievocazione storica quali contrade, consorzi, borghi, rioni e sestieri, soggetti attivi nella tutela e valorizzazione delle identità territoriali, sociali, culturali e culinarie dell'Emilia-Romagna. Istituisce pertanto, con apposito provvedimento, due elenchi distinti di cui prevede la pubblicazione annuale aggiornata sul proprio Bollettino ufficiale e sul proprio sito internet e ne disciplina il coinvolgimento nell'ambito della sua più ampia azione di promozione e commercializzazione turistica.”.

Art. 27

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
(Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

Art. 28

Norme in materia di distribuzione carburanti per autotrazione

1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, da presentarsi entro la scadenza di cui al comma 1, può autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.

3. Al termine dei periodi di cui ai commi 1 e 2, in assenza della riapertura dell'impianto, l'autorizzazione all'esercizio si intende decaduta e il titolare deve mettere il sito in pristino entro il termine stabilito dal Comune, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 29

Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1999 (Testo unico
in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica)

1. Il comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) è sostituito dal seguente:

“5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sette del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventitré del giorno stesso.”.

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000 (Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 ter della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della presente legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la

soprelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori.

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.”.

Art. 31

Modifiche alla LR n. 21 del 2001 (Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura “AGREA”)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura “AGREA”) le parole “FEOGA - Sezione garanzia” sono sostituite da “Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR”.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole “del Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995” sono sostituite da “della normativa dell'Unione Europea che detta disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2001 è inserito il seguente comma:

“2 bis. L'Agenzia svolge altresì attività in materia di controllo relativamente ai programmi e progetti finanziati con i Fondi europei, secondo quanto definito nei programmi operativi regionali (POR), di Cooperazione Territoriale Europea e nazionali, secondo quanto di competenza della Regione, relativi ai singoli fondi. In particolare può svolgere le funzioni di competenza dell'Autorità di Certificazione e quelle di competenza dell'Autorità di Audit, secondo le regole ed entro i limiti definiti nei Regolamenti relativi ai diversi Fondi. Nell'organizzazione di tali attività l'Agenzia si conforma ai modelli previsti dai Regolamenti comunitari e dai connessi documenti relativi ai sistemi di gestione e controllo.”.

4. Al comma 2 dell'articolo 3 le parole “del Regolamento (CE) n. 1663/95” sono sostituite da “della normativa europea in materia”.

5. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:

“1. Sono Organi dell'Agenzia il Direttore ed il Revisore unico”.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2001 è inserito il seguente:

"1 bis. Il Direttore nel ruolo di Autorità di Certificazione o di Autorità di Audit, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale.”.

7. L'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
Revisore unico

1. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra soggetti in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e resta in carica quattro anni.

2. Il Revisore esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.

3. Il Revisore presenta ogni sei mesi al Direttore, alla Commissione consiliare per le attività produttive ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

4. L'indennità annua lorda spettante al Revisore è fissata dalla Giunta regionale.”

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2001 è aggiunto il seguente: "2-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 comma 2-bis la Giunta può assumere ulteriori unità di personale a tempo determinato, a carico dei relativi Fondi europei, nei limiti previsti dai rispettivi Regolamenti”.

9. Alla lettera b) del comma 1 ed al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole "FEOGA - Sezione Garanzia" sono sostituite da "FEAGA e del FEASR”.

10. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole "del FEOGA" sono sostituite da "di Fondi europei”.

11. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2001 le parole "dal Reg. (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite da "dalla normativa europea in materia.".

Art. 32

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente:

"Art. 10 bis Attrattività turistica

1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la Regione Emilia-Romagna, sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalla Giunta regionale, finanzia le iniziative di promozione e sostegno alla commercializzazione turistica realizzate da APT servizi s.r.l. al fine di accrescere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio regionale appenninico.".

Art. 33

Proroga del Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale

1. Il Piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 2011-2013, in attuazione dell'articolo 9, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa.

Art. 34

Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 (Disposizioni in materia tributaria)

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) è sostituito dal seguente:

"Art. 2 Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata

delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:

- a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
- b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- c) di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
- d) di 1,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
- e) di 1,10 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.”.

2. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e ai periodi precedenti continua ad applicarsi la normativa previgente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano minori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio pluriennale 2014-2016. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Art. 35

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e norma transitoria

1. Alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 dell'articolo 7, la locuzione “, d'intesa con le province, sono specificati e articolati i compiti e gli obiettivi della sezione giovani” è soppressa;
- b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

"Art. 33 bis
Realizzazione dei programmi regionali

1. La Regione, sulla base degli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), realizza i propri programmi di intervento a favore dei giovani attraverso le Unioni di Comuni ed i Comuni capoluogo di provincia, ove non siano inclusi in Unioni.

2. Per la realizzazione dei programmi regionali, gli Enti locali di cui al comma 1 presentano alla Regione progetti con riferimento al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento.”.

c) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 5 e l’articolo 36 sono abrogati.

2. Ai procedimenti in corso, in attuazione dell’articolo 47, commi 5 e 7, della legge regionale n. 14 del 2008, fino alla loro conclusione, si applicano le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 36

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)

1. Il comma 2 bis dell’articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche) è sostituito dal seguente:

“2 bis. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di un mese dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.”.

Art. 37

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2011 (Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale)

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale) è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), settori interconnessi e specifici dedicati a: istruzione, compresa l'istruzione dell'infanzia, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria, formazione professionale, compresa la formazione superiore e l'educazione degli adulti e lavoro.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 5 del 2011 è sostituito dal seguente:

“2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:

- a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione della rete scolastica e formativa, nonché alle altre attività di programmazione di competenza della Giunta regionale sulle materie oggetto dei diversi settori indicati al comma 1;
- b) studio, analisi e statistiche del fenomeno scolastico e formativo anche attraverso l'interpolazione di serie storiche;
- c) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta di istruzione e formazione sul proprio territorio;
- d) raggiungimento del successo scolastico e formativo;
- e) interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, del disagio sociale, della devianza e dell'insuccesso formativo;
- f) programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di diritto allo studio e trasporto scolastico;
- g) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- h) gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività relative all'offerta educativa e formativa;
- i) raccolta e conservazione delle certificazioni delle competenze;
- j) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

- k) promozione di politiche per le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;
- l) supporto per sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;
- m) promozione di interventi perequativi;
- n) educazione degli adulti;
- o) educazione alla salute;
- p) individuazione della popolazione studentesca soggetta a rischio sismico e idrogeologico;
- q) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.”.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è inserito il seguente:

“5 bis. Il Sistema informativo regionale di cui al comma 1, si raccorda con il sistema informativo della formazione professionale e del lavoro, nonché con i sistemi informativi contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e gestiti da soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, Ministero dell'Istruzione università e ricerca, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Istituto nazionale della previdenza sociale, Camere di commercio, Università, Enti locali, organismi formativi, nonché da altre Regioni e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso l'interconnessione fra le banche dati e la comunicazione di dati personali definiti tramite accordi e intese, nel rispetto e nell'osservanza delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali sopra richiamate e del regolamento regionale in materia.”.

4. Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I dati dei percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale e di apprendistato, contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti, costituiscono un supporto informativo del sistema informativo lavoro, contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003.”.

5. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 è sostituito dal seguente:

“8. Per le finalità di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7, la Giunta regionale acquisisce dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi le informazioni sui percorsi scolastici, di istruzione e formazione

professionale e di apprendistato, individuate attraverso la comunicazione dei seguenti dati personali:

- a) dati anagrafici, residenza, domicilio, recapiti, cittadinanza, codice fiscale;
- b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;
- c) organismi formativi;
- d) indirizzo di studi prescelto;
- e) frequenza scolastica;
- f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.”.

6. All’articolo 12 della legge regionale n. 5 del 2011 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

”8 bis. I dati degli studenti vengono conservati fino all’inserimento lavorativo e comunque fino al compimento del ventiquattresimo anno di età, conformemente a quanto previsto dagli indicatori International Standard Classification of Education (ISCED).”.

Art. 38

Norma transitoria in materia di anagrafe regionale degli studenti

1. Nelle more dell’approvazione dell’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo.2, comma1, lett. c), della legge 28 marzo 2003 n.53), l’anagrafe regionale degli studenti, disciplinata dall’articolo 12 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale), è implementata dai dati personali degli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, relativi ai:

- a) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti nel territorio regionale;
- b) percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di apprendistato svolti in altre regioni da studenti residenti in Emilia-Romagna.”.

Art. 39

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) le parole "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Art. 40

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012 (Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015), la parola "triennale" è sostituita dalla parola "quadriennale" e le parole "negli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2012, 2013 e 2014".

2. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012, le parole "sei milioni" sono sostituite dalle parole "otto milioni".

Art. 41

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), in fine, dopo la parola "subentranti" sono aggiunte le seguenti: "decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione del piano a tali enti".

2. Al comma 3 bis dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salva diversa espressa disciplina statutaria, i Comuni aderenti all'Unione che devono rinnovare i propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, in assenza di minoranza consiliare derivante dall'originaria composizione del Consiglio comunale, essendovi stata votata un'unica lista, eleggono i propri rappresentanti nel numero complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista.".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2012 sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. La Regione, al fine di garantire la migliore attuazione della legislazione sull'ordinamento degli enti locali, in presenza di modifiche legislative statali o regionali riguardanti gli assetti del governo locale, con particolare riferimento all'esercizio associato delle funzioni, dispone interventi formativi e di alto approfondimento rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate.

6 ter. La Regione può altresì concedere contributi all'ANCI per l'attuazione degli interventi formativi rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate di cui al comma 6 bis.”.

Art. 42

Ulteriori misure applicative della legge regionale n. 21 del 2012

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, commi 3 e 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), qualora almeno la metà dei Comuni appartenenti alla Comunità montana abbia approvato lo statuto delle Unioni comprese nei diversi ambiti territoriali ottimali in cui sono stati inclusi a seguito dell'attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, la Comunità montana è estinta. In tale ipotesi, la Comunità montana si estingue l'ultimo giorno del mese successivo all'insediamento dell'ultimo dei Consigli delle Unioni subentranti.

2. Le Unioni di cui al comma 1 continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della preesistente Comunità montana per i Comuni ad essa aderenti nonché per i Comuni montani, già appartenenti alla Comunità montana, che risultano inclusi nel medesimo ambito territoriale.

3. Nei casi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012 e nell'ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, il piano successorio può prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla Comunità montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i Comuni della medesima Comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante apposita convenzione.

Art. 43

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)

1. Al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) le parole “, sono applicate dall'Ausl territorialmente competente” sono sostituite dalle parole “sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione”.

Art. 44

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 7 comma 1, lettera f), e comma 2 della legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia)

1. L'articolo 7, comma 1, lettera f), e comma 2 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), si interpreta nel senso che costituiscono attività edilizia libera e possono essere attuate senza titolo abilitativo edilizio, sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze che abbiano carattere contingente e temporaneo, sia le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze stagionali, a condizione che, in entrambi i casi, le opere siano realizzate nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della stessa legge regionale n. 15 del 2013, le opere siano destinate ad essere rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, e l'esecuzione delle opere sia preceduta dalla comunicazione allo sportello unico della data di effettivo inizio dei lavori di allestimento e della data di completa rimozione del manufatto.

Art. 45

Formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno

1. Per il finanziamento delle attività di formazione e aggiornamento degli amministratori di sostegno di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2009, n. 11 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6), nell'ambito di accordi interistituzionali in collaborazione con i Presidenti dei tribunali e le organizzazioni di volontariato, è autorizzata una spesa annua di Euro 30.000 a favore dei Comuni e/o delle Unioni di Comuni.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti dei fondi previsti nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.2.25245 - Accesso al sapere, istruzione e formazione professionale, del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 anche mediante la modifica

dei capitoli esistenti o l'istituzione di appositi capitoli. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle eventuali variazioni al bilancio 2014 che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 46

Proroga di graduatorie

1. La Regione e gli enti regionali di cui all' articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) possono utilizzare, fino al 31 di cembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

2. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 43 del 2001 è abrogato.”.

Art. 47

Proroga del termine di diretta applicazione della DAL 17 dicembre 2013, n. 149

1. Il termine a partire dal quale trovano diretta applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 149 è prorogato al 31 gennaio 2015. Resta salva l'applicazione delle prescrizioni dirette ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto di persone e cose, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo I della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).”.

Art. 48

Disposizioni transitorie per la continuità di esercizio delle funzioni amministrative provinciali

1. Al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento delle funzioni amministrative provinciali, nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è istituito un organismo tecnico, denominato Nucleo di coordinamento

inter-istituzionale presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di cooperazione con il sistema delle autonomie. Fanno altresì parte del Nucleo di coordinamento i componenti del Comitato di Direzione di cui all'art. 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), integrato da nove componenti designati dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

2. Il Nucleo di coordinamento monitora il corretto svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle Province dalla Regione e propone l'adozione di misure volte ad assicurarne la continuità di esercizio, come previsto dall'art. 1, comma 89, terzo periodo, della legge n. 56 del 2014. A tal fine, a fronte di specifiche criticità, il Nucleo di coordinamento propone l'adozione di misure amministrative fondate sulla collaborazione tra le amministrazioni interessate.

3. Restano ferme le funzioni amministrative attribuite dalla legge regionale alle province secondo quanto previsto dal comma 89 della legge n. 56 del 2014.

4. Il Nucleo di coordinamento opera senza oneri per la Regione."

Art. 49

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 50

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 18 luglio 2014

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 869 del 17 giugno 2014; oggetto assembleare n. 5660 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET n. 257 del 17 giugno 2014;

- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni II "Politiche Economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politiche per la salute e Politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/2014 del 14 luglio 2014, con relazione scritta del consigliere di maggioranza Marco Barbieri e relazione scritta del consigliere di minoranza Marco Lombardi, nominati dalla Commissione in data 24 giugno 2014;

- Scheda tecnico-finanziaria;

approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 17 luglio 2014, alle ore 12.44, atto n. 102/2014.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. *(Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)*

NOTE

Nota all'art. 10

Comma 1

1) il testo dell'articolo 12 della legge regionale n.28 del 20 dicembre 2013, che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4**., ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico.

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), sono disposte per l'esercizio 2014 le seguenti autorizzazioni di spesa: di euro 900.000,00, a valere sul Capitolo U25662 afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, di euro 500.000,00, a valere sul Capitolo U25780 e di euro 100.000,00, a valere sul Capitolo U25572, afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.».

Nota all'art. 11

Comma 1

1) il testo dell'articolo 14 della legge regionale n.28 del 20 dicembre 2013, che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4**., ora abrogato, era il seguente:

«Art. 14 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa.

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:

- garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
- concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;
- concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a euro 2.200.000,00, a valere sul Capitolo U32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.».

Nota all'art. 16

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n.28 del 20 dicembre 2013, che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4**., ora modificato, era il seguente:

«Art. 22 - Integrazione regionale per il finanziamento del SSR.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2014, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al SSR per un importo massimo di euro 148.800.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA e a garanzia del pareggio di bilancio 2013 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli U51640 e U51638 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.».

Nota all'art. 24

Comma 1

1) il testo dell'articolo 3 bis della legge regionale n.30 del 4 settembre 1981, che concerne **Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1974, n. 18 e alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6**, ora sostituito, era il seguente:

«Art.3-bis - Albo regionale delle imprese forestali.

1. È istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.

2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.

3. L'albo è articolato per sezioni provinciali e la tenuta di ciascuna sezione è affidata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

4. Con la direttiva di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni relative all'iscrizione ed alla cancellazione delle imprese dall'albo, ed alle modalità di tenuta e di aggiornamento del medesimo.».

Nota all'art. 27

Comma 1-bis

1) il testo del comma 1-bis dell'articolo 19 della legge regionale n.30 del 4 settembre 1998, che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 19- Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale.

(omissis)

1-bis. Al fine di semplificare la governance del sistema, entro il 31 dicembre 2013 gli Enti di cui al comma 1, in coerenza con gli ambiti sovrapaccinali di cui all'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), provvedono ad attuare la fusione delle Agenzie locali per la mobilità.».

Nota all'art. 29

Comma 5

1) il testo del comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale n.34 del 22 novembre 1999, che concerne **Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 28 - Operazioni di voto.

(omissis)

5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia terminato 5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.».

Nota all'art. 31

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, **Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.)**, ora sostituito era il seguente:

«Art. 4 -Organi.

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore e il Collegio dei revisori.».

Comma 2

2) il testo dell'art. 7 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, **Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.)**, ora sostituito, era il seguente:

«Art.7 - Il Collegio dei revisori.

1. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni.

2. Il Collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.

3. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore, alla Commissione consiliare per le attività produttive ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili

del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

4. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata dalla Giunta regionale.».».

Nota all'art. 31

Comma 1

1) il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, **Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.)**, ora modificato era il seguente:

«Art. 2- Attribuzioni.

1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Emilia-Romagna di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEOGA - Sezione Garanzia

2. L'Agenzia è garante, nei confronti dell'Unione Europea, degli adempimenti connessi allo svolgimento di tutte le procedure di erogazione di cui al comma 1. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995, l'Agenzia provvede a:

a) emanare il nulla osta all'erogazione degli importi oggetto di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 3;

b) eseguire i pagamenti;

c) contabilizzare i pagamenti.».».

Comma 4

2) il testo del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, **Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.)**, ora modificato era il seguente:

«Art.3 - Funzioni della Regione, delle province e delle Comunità montane.

(omissis)

2. I rapporti delle province e delle Comunità montane con l'Agenzia sono regolati da apposita convenzione, secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95.».».

Comma 5

3) il testo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, **Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.)**, ora sostituito era il seguente:

«Art.4 - Organi.

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore e il Collegio dei revisori.».».

Comma 7

1) il testo dell'articolo 7 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, **Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.)**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Il Collegio dei revisori.

1. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni.

2. Il Collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.

3. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore, alla Commissione consiliare per le attività produttive ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

4. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata dalla Giunta regionale.».».

Comma 9

1) il testo del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, **Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.)**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 9 - Bilancio, contabilità e certificazione.

1. L'esercizio finanziario costituisce il termine di riferimento del sistema contabile ed ha una durata annuale. Esso inizia:

a) il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto concerne la gestione delle risorse di cui all'art. 10, comma 1;

b) il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno successivo per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie del FEOGA - Sezione Garanzia e dei relativi cofinanziamenti di cui all'art. 10, comma 2, lettera a);

c) il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto concerne la gestione dei fondi di cui all'art. 10, comma 2, lettera b).».».

2) il testo del comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, **Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.)**, ora modificato, era il seguente:

(omissis)

«6. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEOGA - Sezione Garanzia sono certificati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 165 del 1999.».».

Comma 10

1) il testo del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, **Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura**

ra (AG.R.E.A.), ora modificato, era il seguente:

«Art.10 - Gestione e consistenza delle risorse finanziarie.

1. Costituiscono entrate proprie dell'Agenzia:

a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore nonché i rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;

b) contributo ordinario regionale per il funzionamento;

c) contributi straordinari regionali per specifiche attività;

d) somme assegnate dalle Province e dalle Comunità montane in relazione alle competenze affidate ai sensi del comma 4 dell'art. 2, a titolo, di oneri per la gestione delle funzioni affidate.».».

Comma 11

1) il testo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n.21 del 23 luglio 2001, che concerne, **Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AG.R.E.A.)**, ora modificato, era il seguente:

«Art.11 - Raccordi operativi e gestione delle informazioni.

1. L'Agenzia fornisce all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AG.E.A.), ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 165/1999 tutte le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla Commissione dell'Unione Europea disposte dal Reg. (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.».».

Nota all'art. 35

Comma 1

1) il testo del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n.14 del 28 luglio 2008, che concerne, **Norme in materia di politiche per le giovani generazioni**, ora modificato era il seguente:

«Art. 7 - Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.

(omissis)

5. La Regione individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente; promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio d'informazioni con soggetti privati; d'intesa con le Province, sono specificati e articolati i compiti e gli obiettivi della sezione giovani.».».

2) il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n.14 del 28 luglio 2008, che concerne, **Norme in materia di politiche per le giovani generazioni**, ora modificato era il seguente:

«Art. 5 - Funzioni della Provincia.

1. La Provincia, quale ente intermedio:

a) approva gli atti di programmazione provinciale in materia di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue il relativo monitoraggio;

b) promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità;

c) istituisce organismi tecnici di coordinamento per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani e ne assicura il funzionamento;

d) cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione, in accordo con il Garante di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), dei tutori e dei curatori e promuove gli scambi di esperienze e di buone prassi a livello intraprovinciale ed interprovinciale;

e) fornisce all'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani i dati richiesti per l'implementazione delle banche dati;

f) svolge le funzioni in materia di formazione professionale e, attraverso i centri per l'impiego, sostiene azioni a supporto del lavoro giovanile;

g) approva il programma provinciale delle azioni per i giovani, cura il coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali al fine di realizzare gli obiettivi definiti nelle linee prioritarie di azione della programmazione regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e i relativi piani attuativi.».».

3) il testo dell'art. 36, ora abrogato, era il seguente:

«Art.36 - Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili.

1. Al fine di coordinare e integrare le politiche e gli interventi rivolti ai giovani nei loro rispettivi territori, e in un quadro di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, nonché di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, ciascuna Provincia approva linee triennali d'indirizzo, articolate in piani annuali, sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, coerenti con quanto stabilito dalla presente legge e, in particolare, con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 33, comma 4.

2. Le linee d'indirizzo di cui al comma 1 vengono presentate alla Regione con le modalità definite dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, ciascuna Provincia garantisce il coordinamento provinciale delle politiche giovanili attraverso la costituzione di un proprio organismo, del quale definisce la composizione e le modalità di funzionamento, assicurando la rappresentanza degli enti locali e delle loro forme associative, delle AUSL, dell'associazionismo, del volontariato e cooperazione, dei COPRESC, della scuola, delle università, del mondo del lavoro e, più in generale, degli enti ed organizzazioni che operano nell'ambito delle politiche giovanili e incidono sulla qualità della vita dei giovani.

4. L'organismo di coordinamento provinciale:

a) avanza proposte ed esprime valutazioni sugli indirizzi e la programmazione degli interventi sul territorio provinciale a favore dei giovani, anche ai fini del superamento di eventuali squilibri sul piano quantitativo e qualitativo;

b) assicura il raccordo tra le politiche di settore, in particolare con gli orientamenti previsti nei piani distrettuali per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003, per la diffusione di buone prassi tra territori e servizi e per l'elaborazione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale;

c) promuove riflessioni sulla condizione dei giovani e le problematiche che li riguardano;

d) collabora con la Provincia per le attività di monitoraggio degli interventi e per l'aggiornamento dei flussi informativi per l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7.».

Nota all'art. 36

Comma 1

1) il testo del comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale n.1 del 10 febbraio 2011, che concerne, **Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Sanzioni

(omissis)

2-bis. Se durante il periodo di sospensione l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, la sospensione si intende revocata, comunque non prima di tre mesi dalla data di inizio della sanzione. In questo caso il Comune prende atto della dichiarazione sostitutiva e la sottopone al controllo di veridicità ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.».

Nota all'art. 37

Comma 1 e 2

1) il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge regionale n.5 del 30 giugno 2011, che concerne **Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Sistema informativo

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all' articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all' articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), settori specifici e interconnessi dedicati all'istruzione e formazione professionale, all'istruzione, compresa l'istruzione universitaria, alla formazione professionale, compresa la formazione superiore, al lavoro.

2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:

- a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
- b) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta formativa attraverso la pubblicizzazione della medesima;
- c) raggiungimento del successo scolastico e formativo e contenimento della dispersione scolastica;
- d) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- e) gestione, monitoraggio e controllo delle attività relative all'offerta formativa;
- f) raccolta e conservazione delle certificazioni e degli accreditamenti;
- g) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.».

Comma 5

2) il testo del comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale n.5 del 30 giugno 2011, che concerne **Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Sistema informativo

(omissis)

8. La Giunta regionale tratta, nell'ambito del settore istruzione, per esigenze di programmazione, analisi e monitoraggio dell'attività formativa, i dati personali relativi a persone disabili e a persone con disturbi di apprendimento. Questi dati sono trattati riducendo al minimo, ove possibile rispettando la soglia del tre, l'utilizzazione di dati personali idonei a identificare l'interessato.».

Nota all'art. 39

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n.16 del 21 dicembre 2012 che concerne **Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012** ora modificato, era il seguente:

«Art. 13 - Procedimento di approvazione ed efficacia del piano della ricostruzione

1. Il piano della ricostruzione, elaborato attraverso un ampio processo di consultazione e di partecipazione attiva delle popolazioni interessate, che si svolge secondo le modalità definite dall'amministrazione comunale, è adottato entro e non oltre il 30 settembre 2014.».

Nota all'art. 40

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale n.19 del 21 dicembre 2012, che concerne, **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio**

finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, ora modificato, era il seguente:

«Art. 34 - Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

(omissis)

2. Il fondo di cui al comma 1 ha durata triennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012 e 2013 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n.19 del 21 dicembre 2012, che concerne, **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 34 - Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

(omissis)

3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di sei milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.».

Nota all'art. 41

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n.21 del 21 dicembre 2012, che concerne, **Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**, ora modificato era il seguente:

«Art. 13 - Approvazione del piano di successione e provvedimento di estinzione.

(omissis)

3. Il piano successorio è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale che regola la successione anche nelle ipotesi per le quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 bis dell'articolo 19 della legge regionale n.21 del 21 dicembre 2012, che concerne, **Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 19 - Unione dei Comuni

(omissis)

3-bis. Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell'Unione, lo statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato.».

Comma 3

3) il testo del comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale n.21 del 21 dicembre 2012, che concerne, **Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 22 - Norme generali in materia di incentivazione.

(omissis)

6. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di affari istituzionali è costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali composto dai presidenti delle Unioni di Comuni e del Nuovo Circondario imolese, che svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative tra Comuni.».

Nota all'art. 43

Comma 1

1) il testo del comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n.5 del 4 luglio 2013, che concerne, **Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 -Apertura ed esercizio dell'attività

(omissis)

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 6, sono applicate dall'Ausl territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.».

Nota all'art. 46

Comma 2

1) il testo del comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n.43 del 26 novembre 2011, che concerne, **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 14 - Modalità di accesso

5. La Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3-bis, lettera c) possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2016, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate

entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 5660-5661/2 - Ordine del giorno per impegnare la Giunta regionale a destinare in via prioritaria i Fondi strutturali comunitari della prossima programmazione 2014-2020 all'opera di prevenzione dei rischi naturali, ed in particolare di quello idraulico, nel territorio colpito dalla calamità dell'11 giugno 2011. A firma dei Consiglieri: Ferrari, Garbi, Corradi, Villani (Prot. AL/2014/ del 17 luglio 2014)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il giorno 11 giugno 2011 precipitazioni eccezionali hanno colpito alcune località della provincia di Parma causando gravi danni, in particolare ai territori dei comuni di Collecchio, Fornovo Taro e Sala Baganza, dove ha perso la vita il signor Galeotti Agostino;

per tale evento in data 19 dicembre 2011 il Presidente della Giunta regionale ha dichiarato lo stato di crisi regionale con decreto n. 237.

Considerato che

per condividere le priorità di intervento con gli enti e le comunità locali ed assumere le conseguenti decisioni, è stato istituito un apposito Tavolo istituzionale;

anche in considerazione delle posizioni espresse in sede di Tavolo istituzionale, la Regione Emilia-Romagna ha finora investito oltre 1 milione 700 mila euro per opere di somma urgenza e interventi di mitigazione del rischio idraulico, perseguendo l'obiettivo prioritario della sicurezza della popolazione;

evidenziato in particolare che le opere hanno riguardato:

- 535 mila euro per interventi urgenti nei comuni di Sala Baganza, Fornovo Taro e Collecchio di cui 370 mila euro per assistenza alla popolazione e ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e 165 mila euro per pronti interventi sui corsi d'acqua;

- 650 mila euro per lavori sul Rio Ginestra a difesa dell'abitato di Sala Baganza, dei quali 205 mila euro derivanti dall'Accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente;

- 147 mila 800 euro per l'installazione di un dispositivo di monitoraggio tele pluviometrico collegato ad un sistema di allarme acustico e semaforico per il Rio Riccò ed il Torrente Scodogna;

- 400 mila euro per il primo stralcio di interventi - attualmente in progettazione - relativi all'adeguamento della sezione del torrente Scodogna a difesa dell'abitato di Sala Baganza, finanziato con il riutilizzo di economie derivanti da precedenti programmi della legge 267/1998, il cui utilizzo è stato autorizzato dal Ministero dell'Ambiente con il Secondo Atto integrativo all'Accordo di Programma;

con comunicazione dell'Assessore regionale alla Sicurezza territoriale Paola Gazzolo dell'1 luglio 2014 è stato disposto l'aggiornamento del monitoraggio dei dati sui danni provocati dall'evento alluvionale al patrimonio pubblico, ai privati e alle attività produttive, al fine di disporre di un quadro complessivo per l'individuazione di eventuali ulteriori modalità di concorso finanziario per il ristoro dei danni stessi;

l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna si è espressa con la risoluzione n. 2638 invitando la Giunta regionale a proseguire nell'opera di prevenzione dei rischi nell'area colpita dalla calamità dell'11 giugno 2011.

Impegna la Giunta regionale

a destinare in via prioritaria i Fondi strutturali comunitari della prossima programmazione 2014-2020 all'opera di prevenzione dei rischi naturali, ed in particolare di quello idraulico, nel territorio colpito dalla calamità dell'11 giugno 2011 sulla base di un'attenta e approfondita valutazione del contesto ambientale e territoriale, nonché della complessità urbanistica delle aree alluvionate;

a proseguire nella ricerca di ogni più utile soluzione finalizzata all'indennizzo dei danni subiti da privati e imprese.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta anti-meridiana del 17 luglio 2014.